COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 Del 17-08-21

Oggetto:	**SERVIZI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICI A/S 2021-2022 - CONVENZIONE SUAM REGIONE MARCHE: INDI= RIZZI**

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 11:30, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	A

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1
Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che – *"fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15, comma 13, lettera d), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"* - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il D.P.C.M. 11 luglio 2018 ad oggetto "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89." con il quale, all'articolo 1, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018, sono individuate ulteriori categorie di beni e servizi con le relative soglie di obbligatorietà;

Dato atto che tra le categorie di servizi è stata inserita la seguente categoria merceologica: Servizio di trasporto scolastico – con soglia di rilevanza pari a € 40.000,00 (soglia per analogia estensibile ad 139.000,00 giusta la

deroga operata dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020;

Preso atto che non esistono convenzioni Consip relative alle categorie merceologiche del trasporto ed assistenza scolastici;

Dato atto che:

- la SUAM, stazione unica appaltante della Regione Marche, è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

- la SUAM Soggetto aggregatore Regione Marche, con provvedimento n. 168 del 19.12.2019, ha avviato, e successivamente espletato, la "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE MARCHE-N. GARA SIMOG 7640126" - bandita in data 20/12/2019 con scadenza per la presentazione delle offerte in data 17/02/2020;

- a seguito della citata gara europea, il comune di Acquasanta Terme risulta inserita nel Lotto 1 insieme ai comuni di Amandola, Force e Palmiano;

Vista la Convenzione per il «*Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Marche*» stipulata dalla SUAM, in qualità di Soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 488 del 1999, con durata pari a 36 mesi e decorrenza per il lotto nr. 1 dalla data della sottoscrizione avvenuta il 16.03.2021.;

Vista la nota trasmessa dalla SUAM in data 22.03.2021 (prot. 4513 e 4561) e del 07.06.2021 (prot. n. 9031) con la quale la stessa comunicava l'operatività della convenzione, per quanto qui interessa, per il lotto n.1 invitando ad attivare le procedure necessarie all'adesione alla convenzione ed all'emissione degli ordinativi di fornitura;

Vista e richiamata la nota prot. 4744 del 25.03.2021 a firma del Sindaco indirizzata alla SUAM ed alla Giunta Regionale Marche, nelle persone degli assessori Guido Castelli (Trasporti) e Giulia Latini (Istruzione) con la quale questo Comune ha evidenziato l'inadeguatezza della convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatario in relazione al costo del servizio ritenuto insostenibile per il Comune di Acquasanta Terme, allegando sia il piano annuale del trasporto relativo all'anno scolastico all'epoca in corso, sia il grafico relativo ai costi per il servizio completo di trasporto ed assistenza scolastici calcolato sia in caso di adesione alla Convenzione che nel caso del mantenimento dei costi in linea con l'appalto appena conclusosi;

Considerato che, da detti documenti, che si allegano al presente atto, emerge palesemente l'abnorme sproporzione, in particolare per quanto attiene al trasporto scolastico, dei costi che il Comune sarebbe costretto a sostenere in caso di adesione alla Convenzione con la ditta aggiudicataria della gara europea ovvero nell'ordine del 164% in più rispetto all'ultimo affidamento realizzato e portato a compimento; costi non giustificabili con l'eventuale aumento della qualità del servizio, peraltro secondo modalità affatto obbligatorie per i Comuni (cfr. necessario utilizzo di mezzi "euro 6" ai fini del trasporto);

Dato atto che non è stato dato alcun riscontro alla citata nota nuovamente poi consegnata all'assessore Guido Castelli;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito in Legge 5 marzo 2020 n.13;

Visto il DPCM 23 febbraio2020 e i successivi DPCM 25 febbraio 2020 e DCPM 1 marzo 2020 con i quali viene disposta una serie di misure di contenimento del contagio del virus per le aree geografiche maggiormente a rischio ivi indicate;

Visti i decreti-legge n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 14 del 9 marzo 2020 recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il DPCM 4 marzo 2020 con il quale viene disposto che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 siano applicate all'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, con i quali vengono inasprite le misure di restrizione da adottare sull'intero territorio al fine di contrastare la diffusione del virus e impongono di evitare qualsiasi tipo di assembramento pubblico e privato e di garantire la distanza di almeno un metro in tutti i luoghi di lavoro e di incontro delle persone;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che impartisce ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionali tra le quali la sospensione di attività commerciali ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità;

Visto altresì il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*";

Visto l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto considerate essenziali e indispensabili per questo momento storico;

Visto, da ultimo, il decreto legge 105 del 23 luglio 2021 con il quale lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021;

Visti gli allegati al DPCM 7 settembre 2020 in materia di linee guida per il trasporto scolastico a causa della pandemia da Covid-19;

Atteso che tali linee guida, tutt'ora vigenti, prevedono tra le misure di contrasto alla pandemia:

- La sanificazione giornaliera dei mezzi;
- Possibilità di utilizzo dei mezzi alla capienza massima solo per tragitti inferiori ai 15 minuti;
- la necessità di inserire ulteriori corse per consentire ingressi scaglionati a scuola ed il rispetto della capienza massima in relazione al tempo di percorrenza;

Atteso che le norme e di cui sopra comportano per il Comune la necessità di inserire alcune modifiche - come peraltro già effettuate durante il concluso anno scolastico - al piano di trasporto scolastico comunicato alla SUAM per l'espletamento della gara:

- Inserimento dell'obbligo di sanificazione giornaliera;
- Riorganizzazione delle corse con inserimento di percorsi aggiuntivi e di separazione del trasporto dei ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

Dato atto, pertanto, che il capitolato tecnico posto a base di gara dalla SUAM è stato predisposto considerando un piano di viaggio con i mezzi a pieno carico, circostanza che, in virtù del probabile aumento dei mezzi impiegati per l'effettuazione del servizio, comporterebbe un aumento ancora maggiore dei costi già abnormi ed insostenibili per il Comune di Acquasanta Terme;

Dato altresì atto che, dal confronto dei costi per i due servizi di trasporto ed assistenza scolastici, calcolati in virtù dell'importo di aggiudicazione (pieno non potendo dare in comodato all'aggiudicatario il mezzo comunale non rispondente ai requisiti di cui al capitolato sotteso alla gara europea conclusasi) e di quelli sostenuti per l'anno scolastico appena terminato e determinati all'esito di regolare procedura ad evidenza pubblica, si ha la situazione di cui al seguente grafico:

TRASPORTO SCUOLABUS

LINEA	Km/GIORNO	Giorni previsti a.s. 2021/2022	KM A.S. 2021/2022	COSTO AL KM Ditta aggiudicataria	
1	71	190	13490		
2	51,7	190	9823		
3	65,5	190	12445		
4	112,8	190	21432		
5	35	190	6650		
TOTALE	336	190	63840	€	3,59

TOTALE AFFIDAMENTO A.S. 2021/2022
€ 229.185,60 + IVA

AFFIDAMENTO A.S. 2020/2021
€ 86.726,51 + IVA

ASSISTENZA SCUOLABUS

	costo orario	ore/GIORNO	Giorni previsti a.s. 2021/2022	TOTALE
Ditta aggiudicatrice	16,25	19	190	**€ 58.662,50**
Cooperativa attuale	13,19	19	190	*€ 47.615,90*

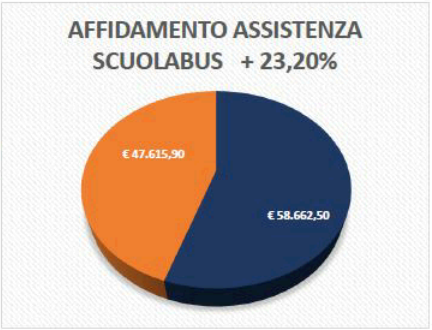

ovvero un incremento della spesa per il Comune pari al 164% per il trasporto e del 23,20 % per l'assistenza scolastici, rispetto all'appalto appena concluso, peraltro nel rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del COVID-19, incremento che si riduce al 106,85% (per il solo trasporto) atteso che occorre aggiungere al costo sostenuto per l'anno scolastico appena terminato, quello che verrebbe sostenuto per l'esternalizzazione della linea 1 (ex comunale) qualora si applicasse il prezzo chilometrico di aggiudicazione oggetto del ribasso in sede di procedura pubblica (€ 29.352,89) per un totale complessivo (calcolato al prezzo di aggiudicazione dell'ultimo appalto) di € 110.797,06 e non € 86.726,51; il tutto oltre IVA di legge;

Visto l'art. 1, D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), comma 3 secondo il quale "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*";

Considerato che in merito alla suddetta norma, la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2018 n. 1937) ha chiarito che: "*Fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno **permane la facoltà per le amministrazioni** (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche**) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro***";

Ed ancora, secondo la sentenza n. 61 del TAR Torino del 23.01.2020 *"…tutti gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale hanno l'obbligo di approvvigionarsi, per i servizi e le forniture ricadenti nelle categorie merceologiche dell'ambito sanitario ed entro i limiti di spesa prefissati, mediante il ricorso alle centrali di committenza. Tale regola **può essere derogata, con conseguente riespansione della discrezionalità degli enti**…, **solo in presenza di determinate caratteristiche sostanziali dei beni e dei servizi nonché, considerata la rilevanza dell'incidenza della regola sulla spesa pubblica**, dietro espressa e motivata autorizzazione dell'organo amministrativo apicale*".

Considerato, infatti, che, al comma 13 del richiamato D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012) è previsto che: "*Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto…, nel caso in cui…, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. …….successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* (PARAMETRO DEL PREZZO-QUALITA'); ciò nell'ottica di un risparmio di costi per le Amministrazioni che, nello specifico, dovrebbero al contrario prediligere le convenzioni Consip (o, per analogia, quelle stipulate dai soggetti aggregatori) a fronte di condizioni economiche migliorative rispetto ai contratti stipulati a seguito di procedure condotte in autonomia, ma questo non è il caso di specie atteso che è la convenzione del soggetto aggregatore a recare delle condizioni economiche assolutamente sproporzionate rispetto a quelle ottenute, ed ancora ottenibili, a seguito di procedure ad evidenza pubblica autonome;

Ritenuto che, ancora una volta la medesima *ratio* di risparmio di costi per l'ente in applicazione della spending review, sempre l'art. 1, D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), al comma 7 stabilisce che "*E' fatta salva l**a possibilità di procedere ad affidamenti,** nelle indicate categorie merceologiche* (ndr. energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, …), ***anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori** almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali*". Detta norma per analogia potrebbe trovare applicazione anche alle categorie merceologiche per le quali è stato successivamente individuato l'obbligo di ricorso alle convenzioni dei soggetti aggregatori, tra cui il trasporto ed assistenza scolastici e, nel caso di specie con un risparmio economico di ben oltre il 10% rispetto al costo del servizio che dovrebbe sostenere il Comune in caso di adesione alla convenzione stipulata dalla SUAM;

Visto il parere reso dalla Stazione Unica Appaltante Regione Marche (cfr. prot. 11671 del 26.07.2021 che si allega alla presente sub. n. 3) a seguito dello studio compiuto sui costi per i singoli lotti di cui alla gara europea espletata e l'analisi d'impatto (cfr. allegato 4) degli stessi sui comuni delle varie aree (ove viene evidenziato che, per il lotto 1 che interessa il Comune di Acquasanta Terme si ha un impatto d'incremento del 124 % medio tra i 4 comuni appartenenti al lotto), secondo il quale: "I*l Comune, in quanto amministrazione territoriale, può aderire alle esistenti convenzioni o accordi quadro di Consip o di centrali di committenza regionale* ***oppure può motivare l'autonomia di acquisto per ragioni di convenienza economica al fine di osservare la razionalizzazione della spesa.****...ne discende, in linea generale, un obbligo di motivazione rafforzato circa la NON convenienza economica della adesione alla Convenzione del soggetto aggregatore rispetto alla propria autonomia d'acquisto.* ***Il Comune, pertanto, effettua una valutazione comparativa di convenienza economica alla stregua dei parametri economico-qualitativi delle Convenzioni di settore al fine di dimostrare la effettiva maggiore economicità di un affidamento autonomo****, in quanto il D.L. 66/2014 rispondendo al principio di razionalizzazione della spesa (cd. Spending review) pone l'attenzione sulla sostenibilità della gestione necessaria ad assicurare gli equilibri finanziari del bilancio.*
In definitiva, anche secondo gli indirizzi interpretativi della Corte costituzionale il complessivo quadro normativo orienta la verifica dell'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa degli enti locali, da una parte, verso il riscontro dell'ottemperanza alla normativa citata, e, dall'altra, verso la valutazione dell'adeguatezza tra le risorse impiegate ed i risultati conseguiti, come presupposto per la sostenibilità e gli equilibri dei bilanci";

Considerato che, a fronte di un incremento tanto consistente del costo del servizio, non si rinvengono nel capitolato alla base della gara europea – predisposto senza reale contraddittorio con i Comuni del lotto - parametri qualitativi che possano giustificare il pur impossibile aumento degli oneri per il Comune di Acquasanta Terme, né tali migliorie possono essere rappresentate dal mero impiego di mezzi euro 6 ovvero dall'utilizzo di un Sistema di trasporto intelligente (ITS); tutte modalità di espletamento del servizio di trasporto ed assistenza scolastici, da un lato non obbligatorie per il corretto svolgimento del servizio a norma di legge, dall'altro già presenti nell'organizzazione dei servizi da parte del Comune o perchè adempiute dal personale comunale oppure da quello delle imprese appaltatrici (cfr. Requisiti del personale, monitoraggio del servizio, obblighi del personale e degli accompagnatori, numero dedicato, ecc...);

Ritenuto che la fornitura dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici verrebbero forniti a costi pienamente sostenibili da parte dell'Ente in caso di affidamento in autonomia, contrariamente a quelli scaturenti in caso di adesione alla convenzione stipulata tra la SUAM ed il soggetto aggregatore, convenzione che, oltre a non soddisfare il primario bisogno dell'Amministrazione di coordinamento della finanza pubblica che impone misure di contenimento della spesa, di sana gestione finanziaria e di mantenimento degli equilibri di bilancio, cagionerebbe gravi diseconomie a fronte di un evidente e dimostrato risparmio complessivo in caso di affidamento autonomo dei servizi pur sempre nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto, altresì, che l'Amministrazione, oltre a non possedere ed a non poter reperire senza creare ingenti danni al bilancio dell'Ente, le risorse economiche oggetto della convenzione a fronte del servizio offerto agli utenti, per come allo stato strutturato - e non suscettibile di riduzione stante la particolarità del territorio acquasantano e la dislocazione delle varie famiglie, anzi soggetto ad un aumento a fronte dell'esternalizzazione della linea 1 comunale - non ritiene di chiedere sforzi economici e sociali ai propri cittadini in un periodo già segnato dal sisma del 2016 ed ulteriormente appesantito dalla pandemia da COVID-19;

Considerato che, in caso di adesione alla convenzione stipulata dalla SUAM con la ditta aggiudicataria del lotto risulterebbero violati gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione - in quanto i principi di equilibrio e sana gestione finanziaria e di tutela del bilancio quale bene pubblico, presidiati dagli evocati parametri, finirebbero per essere inevitabilmente sacrificati dal diniego della procedura di riequilibrio,

funzionale alla loro salvaguardia e dal conseguente dissesto finanziario dell'Ente che, soprattutto in previsione della cessazione dello stato di emergenza dovuto al sisma nelle more dell'eventuale vigenza della convenzione e della ripresa del pagamento delle proprie obbligazioni, già assunte ma allo stato sospese, si troverebbe in una situazione di impossibilità a far fronte alle proprie spese soprattutto per garantire i servizi pubblici essenziali ai suoi cittadini;

Considerato, ancora, che gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. risulterebbero violati anche in combinato disposto con l'art. 1 Cost., per la stretta correlazione sussistente tra la sana gestione finanziaria dell'ente e il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, che, nel caso esponessero l'Ente al rischio di dissesto finanziario per non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed alla fornitura di servizi primari per la cittadinanza, risulterebbe violato nella fiducia riposta dai cittadini negli amministratori dagli stessi scelti (sul punto si veda Corte Costituzionale sentenza n. 34 del 9 febbraio - 11 marzo 2021);

Vista la Convenzione stipulata dalla SUAM e dal soggetto aggiudicatario della gara europea, e in particolare:

- la lettera j) della premessa secondo la quale gli "*Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuno degli stessi fonte di obbligazione*";
- l'art. 4 comma 5: "*La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dai **Comuni**, e pertanto **non è fonte di alcuna obbligazione per gli stessi nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura***" e comma 6 *"Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, **i Comuni,** per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, **potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore***"
- l'art. 8, comma 13: "*Inoltre, ogni Comune Contraente può essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi*";

dette clausole sono state accettate, previa attenta considerazione, dal Fornitore anche ex artt. 1341 e 1342 c.c., pertanto certamente conosciute;

Ritenuto, alla luce di tale ultimo punto, che a seguito della stipula della Convenzione da parte della sola SUAM e del soggetto aggiudicatario, nessun obbligo è sorto in capo al Comune (se non quelli eventualmente scaturenti dalle norme di legge, comunque oggetto di deroga per le motivazioni già espresse nel presente atto) il quale non ha manifestato alcuna volontà di conferma di adesione alla convenzione, non ha richiesto un preliminare di fornitura, non ha emesso alcun ordinativo di fornitura stesso; in definitiva non ha stipulato con il Fornitore alcun contratto fonte di obbligazione;

Rilevato che:

1) alla luce dello scenario odierno, la convenzione predisposta dalla SUAM risulta inidonea alle esigenze dell'ente sia per carenza di caratteristiche essenziali in quanto non prevede alcun adeguamento alle linee guida contenute nel DPCM 7 settembre 2020 in materia di trasporto scolastico, non ingloba il fabbisogno effettivo richiesto attualmente dal Comune di Acquasanta Terme in virtù delle aumentate esigenze a seguito della futura riduzione del personale in costanza dell'incipiente anno scolastico; circostanze che comporterebbero costi aggiuntivi non previsti per l'ente e non disciplinati nella convenzione approvata dal soggetto aggregatore;
2) l'eventuale modifica/integrazione contrattuale dovrebbe essere gestita dal soggetto aggregatore non potendo essere lasciata all'autonomia negoziale del singolo ente aderente alla convenzione il quale non disporrebbe di alcun potere negoziale autonomo;
3) l'adesione alla convenzione e, dunque la stipula del contratto con il fornitore aggiudicatario, pur non obbligatoria e/o non esclusiva a termini del medesimo atto, comporterebbe il sostenimento di oneri di cui l'Ente non dispone, che non potrebbe reperire allo stato e che potrebbero verosimilmente cagionare un forte ed irreparabile squilibrio di bilancio tale da compromettere la capacità del Comune

di far fronte alle proprie obbligazioni (quelle non sospese e quelle che riprenderanno efficacia all'esito della rimozione della sospensione a causa del sisma 2016), ma, ciò che maggiormente preoccupa, tale da impedire il finanziamento dei servizi pubblici essenziali per la popolazione;

Vista la giurisprudenza in materia (cfr. *ex multis* Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n.38 del 20/04/2016) che attesta quanto segue: "*l'inidoneità del bene o del servizio, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, deve riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o servizio stesso*";

Considerato, tuttavia, che:

- in esecuzione dell'art. 45 del DPR 24.7.1977 n. 616 tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica e quindi anche di trasporto scolastico sono state trasferite ai Comuni;
- il Comune di Acquasanta Terme deve quindi garantire tale servizio e che è impossibilitato a svolgerlo in economia in quanto all'interno della propria organizzazione, sino all'anno scolastico appena terminato aveva un solo autista che conduceva una delle cinque linee del piano trasporti annuali e che, peraltro, dal 1° dicembre 2021 il dipendente sarà in pensione avendone maturato il diritto;
- negli anni precedenti si è proceduto con l'esternalizzazione del servizio per i tragitti non coperti dal proprio personale e l'affidamento a ditta esterna (anche del servizio di assistenza sugli scuolabus) secondo le rituali procedure ad evidenza pubblica;
- gli affidamenti esterni da ultimo realizzati, sia per il trasporto che per l'assistenza scolastici, sono scaduti il 30/06/2021;

Evidenziato che necessita quindi attivare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici per l'anno scolastico 2021/2022, comprendendo, per il trasporto, anche la linea n. 1 del piano annuale del trasporto scolastico, sin ora svolta in economia a mezzo del personale comunale, e che tali servizi sono classificati nella categoria CPV 60130000-8;

Dato atto che i servizi in parola sono inseriti nel programma biennale dei servizi e forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che l'Amministrazione vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

- al fine di contrastare la diffusione della pandemia da COVID 19 si intendono attivare quante più azioni possibili che tendano a garantire un servizio il più possibile sicuro per i minori, allo stato ancora molto esposti al contatto con il virus, il tutto nel rispetto della normativa;

- continuare a garantire un servizio (compreso quello di assistenza) il più possibile efficiente per le famiglie senza gravare le stesse di ulteriori costi e disagi appesantendo la loro situazione già provata dal sisma 2016-2017 prima e dall'avvento del COVID-19, poi;

- di continuare a mantenere gli equilibri di bilancio del piccolo Comune di Acquasanta Terme al fine di fronteggiare tutte le spese ivi necessarie, in particolare quelle volte a garantire i servizi pubblici essenziali, tra cui, appunto, il trasporto e l'assistenza scolastici, anche in previsione dell'uscita dallo stato emergenziale instauratosi dopo il sisma del 2016, che comporterà la ripresa del pagamento di alcune spese indifferibili, allo stato solo sospese e non eliminate (cfr. mutui);

Visto l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che in base alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020) dispone quanto segue:

- "*1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del*

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. (…)" – termine allo stato differito al 30 giugno 2023 giusta l'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020;

- *2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (…) a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35*";

Visto l'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) che ha a sua volta modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 ed ha così disposto: "la *lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione* ";

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;

Ritenuto necessario pertanto provvedere ad affidamento autonomo sia del servizio di trasporto che di assistenza sugli scuolabus, senza procedere all'adesione alla convenzione predisposta dal soggetto aggregatore della Regione Marche a causa di carenze nelle caratteristiche intrinseche fondamentali, pur nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle Linee Guida ANAC e delle soglie comunitarie come allo stato derogate;

Dato atto che le somme necessarie per l'affidamento dei servizi in questione per l'anno scolastico 2021/2022 trovano copertura rispettivamente ai capitoli 812/1 (trasporto scolastico giusta la variazione al bilancio di previsione pluriennale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.08.2021) e 762/1 per l'assistenza sugli scuolabus;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio di trasporto ed assistenza scolastici;

di dare atto che la convenzione predisposta dal soggetto aggregatore SUAM, stazione unica appaltante della Regione Marche, risulta inidonea alle finalità dell'ente per le caratteristiche intrinseche del servizio offerto, nonché per tutte le ragioni attinenti all'impossibilità di sostenere i costi cui il servizio è stato aggiudicato dal Fornitore all'esito della gara indetta dalla SUAM, pena il concreto rischio di deficit finanziario e squilibrio di bilancio, il tutto come dettagliato nelle premesse;

di fornire i seguenti indirizzi:
di dare mandato al responsabile dell'Area affinché provveda all'affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici nel rispetto delle norme sottese alle procedure ad evidenza pubblica, senza ricorrere all'adesione alla convenzione del soggetto aggregatore Regione Marche;

di dare atto che le somme necessarie per l'affidamento dei servizi in questione per l'anno scolastico 2021/2022 trovano copertura rispettivamente ai capitoli 812/1 (trasporto scolastico giusta la variazione al bilancio di previsione pluriennale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.08.2021) e 762/1 per l'assistenza sugli scuolabus;

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Sulla Proposta n.109 del 17-08-21 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.100 del 17-08-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonia ARDINO

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene pubblicata oggi 20-08-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 20-08-2021 al 04-09-2021 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA